

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI
LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA
TRANVIARIA DI ROMA "PIAZZALE DEL VERANO –PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA"

CIG: B330025719

CUP: J84I19003410001

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente documento (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"). Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto ad oggetto l'intervento denominato "**Collegamento Tranviario tra Piazzale del Verano e Piazza le Stazione Tiburtina**", già indicato con D.P.C.M. 5 agosto 2021 quale intervento infrastrutturale prioritario ai sensi dell'articolo 4, co. 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55, e per il quale è stato nominato Commissario straordinario del Governo per l'espletamento delle relative attività (di seguito, "**Commissario Straordinario**") l'Ing. Paolo Delli Veneri, sostituito, con D.P.C.M. 14 aprile 2022, dall'Arch. Maria Lucia Conti con atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 365 del 3 marzo 2022.

La presente procedura è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**") e, in attuazione dei poteri commissariali di cui all'articolo 4, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2024, n. 55, e in applicazione di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n.6/T del 5 agosto 2024 nonché nella determina a contrarre, si svolgerà in deroga al Codice dei Contratti, ai regolamenti e o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara.

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti (di seguito, "**Stazione Appaltante**"), soggetto responsabile dell'avvio e dell'attuazione del predetto intervento, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2024.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "**Contratto per l'utilizzo del sistema telematico**", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al D.M. 8 maggio 2012, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, "**MASE**"); inoltre si segnalano anche i CAM sui "Servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" adottati con D.M. n. 279 del 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23 agosto 2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024) e sul "Servizio trasporto pubblico", attualmente in corso di definizione e che dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione (si veda <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>).

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei Contratti.

Si applicano alla presente procedura i Protocolli e il Patto di Integrità di cui all'ALLEGATO 1 al presente Disciplinare e di seguito richiamati:

- 1) Protocollo d'Intesa siglato dal Commissario Straordinario e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (ovvero Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL), (di seguito, "**Protocollo Sindacati**"), (cfr. sub-Allegato 1.1);
- 2) Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, di cui costituisce l'allegato n. 5 alla sottosezione 2.3 (di seguito, "**Patto d'Integrità**") (cfr. sub-Allegato 1.2);
- 3) Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, "**Protocollo di Legalità**") (cfr. sub-Allegato 1.3);
- 4) Protocollo d'Intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari dell'articolo 4 del D.L. n. 32/2019 e ss.mm. sottoscritto in data 2 marzo 2022 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "**A.N.AC.**"), e il MIT (già MIMS), (di seguito, "**Protocollo A.N.AC.**") (cfr. sub-Allegato 1.4), in virtù della comunicazione prot. n. 56/T del 20 luglio 2022 con cui il Commissario Straordinario ha manifestato la volontà di aderire al predetto Protocollo A.N.AC..

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all'articolo 1, co. 17, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, dovrà accettare, a pena di esclusione, tutti gli obblighi e i vincoli previsti nel Patto di Integrità e nel Protocollo di legalità di cui ai precedenti punti 2) e 3) nonché prendere visione del Protocollo Sindacati e del Protocollo A.N.AC. di cui ai precedenti punti 1) e 4), il tutto secondo quanto indicato ai successivi articoli 8.4 e 8.5 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 15, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l'Ing. Fabio Stefano Pellegrini, direttore della Direzione

Infrastrutture Trasporti del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale (di seguito, **“Responsabile Unico di Progetto”**).

Ai sensi dell'articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti, il responsabile di procedimento per la fase di progettazione è l'Ing. Alessandro Fuschiotto, secondo quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale rep. n. 1093 prot. n. QG/39871 del 28 ottobre 2022. Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, **“RUP”**) è l'ing. Ilenia De Vece, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0318092 del 25 luglio 2024, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento per la realizzazione della linea tranviaria di Roma **“PIAZZALE DEL VERANO – PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA”**, sulla base del progetto definitivo approvato, *sub* Allegato n. 2, al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 225, co. 9 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con Verbale di Validazione sottoscritto dal responsabile di procedimento per la fase di progettazione in data 9 maggio 2024, successivamente integrato in data 5 agosto 2024 ed approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 31 maggio 2024, successivamente integrata in data 5 agosto 2024 con l'Ordinanza n. 6.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 2, del Codice dei Contratti, tale scelta è motivata dall'elevato contenuto tecnologico dell'appalto che si inserisce in un contesto altamente urbanizzato e, quindi, richiede la collaborazione tra le parti contrattuali e la responsabilizzazione dell'operatore economico fin dalla fase di progettazione esecutiva.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- ✓ il servizio tecnico di **progettazione esecutiva** dell'intervento, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti e della Sezione III dell'Allegato I.7, sulla base del Progetto Definitivo, *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare;
- ✓ il servizio tecnico di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- ✓ esecuzione di indagini archeologiche e bonifica di ordigni bellici previste nel progetto a base di gara;
- ✓ previa approvazione del progetto esecutivo, **l'esecuzione di tutti i lavori**, ivi compresi i rilievi, le indagini e l'attività di assistenza specialistica per la supervisione degli interventi strumentali e funzionali all'esecuzione delle lavorazioni; nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, **“Capitolato”**), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo posto a base di gara.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del progetto definitivo, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

Le opere devono intendersi **“compiute”**, complete di noli, trasporti, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel

Capitolato. Nelle opere summenzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, **l'appalto non è stato suddiviso in lotti** in ragione dell'opportunità di attuare un coordinamento unico in considerazione della complessità dell'opera e garantire l'integrazione, l'unitarietà e la continuità progettuale e realizzativa delle scelte tecnologiche, anche con riferimento agli impianti di alimentazione per la trazione elettrica a servizio dell'intera linea, nonché ai fini del conseguimento di economie di scala e per motivi di opportunità nell'organizzazione dei cantieri visto il contesto urbanistico e di mobilità in cui viene realizzata la tranvia. Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui CPV 45234121-0 – Lavori tranviari; 71330000-0 “Vari servizi di ingegneria”.

Il luogo di esecuzione dei servizi di progettazione sarà la sede dell'operatore economico, mentre per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'Appalto sarà il Comune di Roma (RM), il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

In relazione all'espletamento dell'attività oggetto di affidamento, ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, per l'operatore economico sarà necessario soddisfare le seguenti condizioni di esecuzione:

- a) per gli scavi archeologici:** della qualificazione SOA nella Categoria OS25 – *Scavi Archeologici* o in alternativa dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - adeguata attrezzatura tecnica;
- b) per la bonifica preventiva da residui bellici inesplosi:** l'iscrizione all'“*Albo Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemica*” – categoria bonifica terrestre (B. TER) - Class. I o eventuale altra classifica adeguata - istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, presso il Ministero della difesa – Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio;
- c) per le prestazioni relative agli impianti:** il possesso delle abilitazioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relative alle tipologie di impianti e macchinari oggetto del presente appalto.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato

(senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

3.2 Importo

L'importo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 19.538.668,04 (euro diciannovemilionicinquecentotrentottomilaseicentosessantotto/04)**, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad **€ 19.264.865,81 (euro diciannovemilioniduecentosessantaquattromilaottocentosessantacinque/81)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Tabella n. 1

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	PROGETTAZIONE		
1.1	CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 152.937,38	RIBASSABILE
2	LAVORI		
2.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 19.035.412,78	RIBASSABILE
2.2	COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI	€ 257.042,93	NON RIBASSABILE
3	INDAGINI		
3.1	IMPORTO PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (ARCHEOLOGICHE E BOE)	€ 76.515,65	RIBASSABILE
3.2	COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INDAGINI	€ 16.759,30	NON RIBASSABILE
4	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO [1+2.1+3.1]	€ 19.264.865,81	
5	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO [2.2+3.2]	€ 273.802,23	
6	IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO [4+5]	€ 19.538.668,04	

3.2.1 Importo relativo alla progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi per l'attività di progettazione sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, *sub* Allegato n. 6 al presente Disciplinare.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3.2.2 Importo relativo ai lavori

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di **€ 5.821.008,19 (euro cinquemilioniottocentoventunomilaotto/19)**, pari al **30,03%** dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, i contratti collettivi applicati sono quelli del settore dell'edilizia e del settore metalmeccanico.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio spiegato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.3 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicata nella Tabella *infra* riportata:

Tabella n. 2

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – <i>Viabilità ordinaria</i>	V.02	€ 11.558.420,34	VI/a	59,91 %	0,45
STRUTTURE – <i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	€ 1.184.265,65	I/g	6,14 %	0,95
IMPIANTI – <i>Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche</i>	IB.08	€ 3.233.036,21	IV/c	16,76 %	0,50
	IB.09	€ 2.290.517,70	IV/b	11,87 %	0,60
IDRAULICA – <i>Acquedotti e fognature</i>	D.04	€ 915.975,62	VIII	4,74 %	0,65
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – <i>Sistemi e reti di telecomunicazione</i>	T.02	€ 110.240,19	-	0,58 %	0,70
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 19.292.455,71		100%	

Il compenso relativo alla progettazione è stato calcolato con riferimento all'importo dei lavori afferente alla sola realizzazione delle opere, tenuto conto che le attività di indagine di cui al punto 3 della precedente Tabella n. 2 dovranno essere eseguite sulla base del Piano di indagini già presente nel Progetto Definitivo.

3.4 Lavori e indagini

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato, *sub* Allegato n. 3 al presente Disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 3

LAVORAZIONI	CATEGORIA E CLASSIFICA	IMPORTO CATEGORIA	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA	% SUL VALORE COMPLESSIVO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/NO	TIPOLOGIA (PREVALENTE/ SCORPORABILE)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3 - VI	€ 9.055.411,44	€ 138.004,99	€ 9.193.416,43	47,42%	SI	PREVALENTE
Edifici civili e industriali	OG1 - III	€ 749.366,37	€ 10.119,00	€ 759.485,37	3,92%	SI	SCORPORABILE
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	OG6 - III	€ 903.771,62	€ 12.204,00	€ 915.975,62	4,72%	SI	SCORPORABILE
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	OS9 - IV	€ 1.627.018,43	€ 21.970,29	€ 1.648.988,72	8,51%	NO	SCORPORABILE
Opere strutturali speciali	OS21 - II	€ 419.120,72	€ 5.659,56	€ 424.780,28	2,19%	SI	SCORPORABILE
Impianti per la trazione elettrica	OS27 - V	€ 3.559.097,80	€ 48.059,95	€ 3.607.157,75	18,61%	NO	SCORPORABILE
Armamento ferroviario	OS29 - IV bis	€ 2.798.142,05	€ 37.784,45	€ 2.835.926,50	14,63%	NO	SCORPORABILE
SUB-TOTALE LAVORI REALIZZAZIONE OPERE		€ 19.111.928,43	€ 273.802,23	€ 19.385.730,66			

Nell'importo della categoria prevalente di cui alla precedente tabella n. 3 sono compresi i corrispettivi per gli scavi archeologici e per le attività di bonifica da ordigni bellici suddivisi come riportato nella successiva tabella n. 4.
Per tali prestazioni sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti secondo quanto più precisamente richiamato all'articolo 3.1 del presente Disciplinare,

Tabella n. 4

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	IMPORTO MASSIMO RICONOSCIBILE
IMPORTO PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (ARCHEOLOGICHE E BOE)	€ 76.515,65
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 16.759,30
TOTALE	€ 93.274,95

3.5 Revisione dei prezzi

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso d'opera si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti.

3.6. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni, ivi incluse le lavorazioni, oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal contratto. Con particolare riferimento alle lavorazioni oggetto di affidamento, qualora le lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal Responsabile di Progetto, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara. In tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura.

Tabella n. 5

ID	PRESTAZIONE CONTRATTUALE	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO		IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
		A CORPO	A MISURA	
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 152.937,38		
2	LAVORI	€ 19.035.412,78		
3	COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI (PSC)			€ 257.042,93
4	IMPORTO PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (ARCHEOLOGICHE E BOE)		€ 76.515,65	
5	COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INDAGINI			€ 16.759,30

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il capitolato fa parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **585 (cinquecentottantacinque)** giorni complessivi, secondo le modalità indicate nel Capitolato.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 5, del Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi assegnati dal MIT con Decreto Ministeriale n. 607 del 27 dicembre 2019, come prorogato dal Decreto Ministeriale n. 343 del 22 dicembre 2023 per un importo complessivo pari a **€ 23.454.000,00**.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- i. qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 8.3.2, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- ii. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto i. che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Progettisti Indicati**"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi, 8.2.2, 8.3.2 e 8.7.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi. Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzistabili e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**") l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla

presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. rendere le dichiarazioni relative ai Protocolli e al Patto applicabili all'appalto al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni (di seguito, anche disgiuntamente, "**DGUE**" o "**Domanda di partecipazione**"):

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "*Specifiche tecniche*" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "*Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione*", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il DGUE costituisce un unico documento. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 260 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del

Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della Dichiarazione sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare;

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

8.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- i. dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti;

8.2.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i Progettisti dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**.
Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

In ogni caso, a pena di esclusione, i Progettisti che dovranno comporre il gruppo di progettazione (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- per la progettazione di sistemi di armamento tranviari, laurea in Ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione delle opere strutturali, laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione architettonica/paesaggistica e dell'inserimento paesaggistico ed urbanistico, laurea in Architettura abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione degli impianti di trazione elettrica, laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione degli impianti tecnologici (informatica, automazione, telecomunicazioni), laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la progettazione inerente agli aspetti tecnici di progettazione del traffico, laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la redazione della relazione geologica, laurea in geologia, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per l'archeologo, requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiC ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, dell'Allegato I.8 del Codice dei Contratti;
- per l'agronomo, abilitazione e iscrizione all'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- per il tecnico prevenzione incendi, i requisiti previsti dal D.M. del Ministero dell'interno 7 agosto 2012 e dalla Circolare del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- per il tecnico competente in acustica, abilitazione ed iscrizione agli elenchi del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 42/2017;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro è pari a 8.

Il numero stimato di unità per ciascuna prestazione è indicato all'interno della Tabella n. 5 che segue.

Si precisa che non è necessaria la coincidenza tra il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro (sopra indicato) e il numero risultante dalla somma delle unità stimate per ciascuna prestazione.

È, pertanto, possibile indicare uno stesso soggetto contemporaneamente per più prestazioni indicate nella Tabella che segue, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste (sopra indicato).

Tabella n. 6

ATTIVITÀ	REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	NUMERO MINIMO DI UNITÀ PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI	NUMERO MINIMO DI UNITÀ COMPLESSIVE
PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI ARMAMENTO TRANVIARI	laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	NO	9
PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI	laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	NO	
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E	laurea in Architettura abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	Può coincidere solo con il: - Tecnico Prevenzione Incendi;	

DELL'INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED URBANISTICO			- Tecnico Competente In Acustica; - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.	
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA	laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	NO	
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (informatica, automazione, telecomunicazioni)	laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	NO	
PROGETTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI TECNICI PROGETTAZIONE DEL TRAFFICO	laurea in Ingegneria abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A	1	Può coincidere solo con il: - Tecnico Prevenzione Incendi; - Tecnico Competente In Acustica; - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.	
RELAZIONE GEOLOGICA	laurea in geologia, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla sezione A	1	NO	
ARCHEOLOGO	requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'elenco nazionale del MIC ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, dell'Allegato I.8 del Codice dei Contratti	1	NO	
AGRONOMO	abilitazione e iscrizione all'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali	1	NO	
TECNICO PREVENZIONE INCENDI	requisiti previsti dal D.M. del Ministero dell'interno 7 agosto 2012 e dalla Circolare del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	1	SI	
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	abilitazione ed iscrizione agli elenchi del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 42/2017	1	SI	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008	1	SI	

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Si ribadisce che i Progettisti Indicati quali componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

8.3.1. Per l'esecuzione dei Lavori e indagini

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di

validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria prevalente **OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane**, nella classifica **VI**, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € **9.193.416,43**;
- B. categoria scorporabile **OG1 - Edifici civili e industriali**, nella classifica **III**, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € **759.485,37**;
- C. categoria scorporabile **OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione**, nella classifica **III**, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € **915.975,62**;
- D. categoria scorporabile **OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico**, nella classifica **IV**, a qualificazione non obbligatoria, il cui importo ammonta a € **1.648.988,72**;
- E. categoria scorporabile **OS21 - Opere strutturali speciali**, nella classifica **II**, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € **424.780,28**;
- F. categoria scorporabile **OS27 - Impianti per la trazione elettrica**, nella classifica **V**, a qualificazione non obbligatoria, il cui importo ammonta a € **3.607.157,75**;
- G. categoria scorporabile **OS29 - Armamento ferroviario**, nella classifica **IV-BIS**, a qualificazione non obbligatoria, il cui importo ammonta a € **2.835.926,50**;

In riferimento alle categorie scorporabili **OG1, OG6, OS21**, a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti e dell'articolo 12, co. 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80 dovrà:

- a) a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG3**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della/e suddetta/e categoria/e scorporabile/i per la quale non è posseduta la qualificazione;
- b) a pena di esclusione, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione;

Si precisa che, in tal caso, l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE, nella sezione "D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO", che si tratta di **subappalto c.d. qualificante/necessario**.

A pena di esclusione, in riferimento alle categorie scorporabili **OS9, OS27, OS29**, a qualificazione non obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti e dell'articolo 12, co. 2, lett. a), del D.L. n. 47/2014, dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG3**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.

Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, il Progettista indicato della progettazione, dovrà aver svolto **nel triennio antecedente** la data di indizione della gara servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella Tabella che segue:

Tabella n. 7

CATEGORIA D.M. 17/06/2016	CATEGORIA L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ – Viabilità ordinaria	V.02	0,45	€ 11.558.420,34	€ 4.623.368,13
STRUTTURE – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	€ 1.184.265,65	€ 473.706,26
IMPIANTI – Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	0,50	€ 3.233.036,21	€ 1.293.214,48
	IB.09	0,60	€ 2.290.517,70	€ 916.207,08
IDRAULICA – Acquedotti e fognature	D.04	0,65	€ 915.975,62	€ 366.390,24
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02	0,70	€ 110.240,19	€ 44.096,07

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria “STRUTTURE” e “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ”, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla categoria “IMPIANTI” ID Opere IB.08 e “IMPIANTI” Opere IB.09 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID Opere IB.10.

Con riferimento alla categoria “IDRAULICA” ID Opere D.04 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID Opere D.05.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non possieda i requisiti prescritti per i progettisti, l'operatore economico stesso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà indicare i progettisti in possesso dei requisiti suddetti (c.d. Progettisti Indicati).

8.4 Dichiarazioni relative ai Protocolli applicabili all'appalto

8.4.1 Protocollo Sindacati

L'operatore economico dichiara di essere edotto che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione e al rispetto del protocollo di Intesa sottoscritto in data 05 ottobre 2022 tra il Commissario Straordinario (nominato con DPCM 14 aprile 2022) e le Organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), relativamente agli interventi per la realizzazione delle linee tranviarie di Roma, e pertanto dovrà prendere visione del sub-Allegato 1.1 al presente disciplinare, atteso che le relative previsioni contengono prescrizioni ai fini dell'esecuzione dell'appalto cui lo stesso, in caso di aggiudicazione, dovrà attenersi.

8.4.2 Patto di Integrità

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dichiara di assumere e di accettare tutti gli obblighi e i vincoli previsti dal Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, di cui costituisce l'allegato n. 5 alla sottosezione 2.3.

L'operatore economico, pertanto, dovrà prendere visione del sub-Allegato 1.2 al presente disciplinare ed allegarlo alla propria offerta, firmato digitalmente in segno di accettazione.

8.4.3 Protocollo di Legalità

L'operatore economico, a pena di esclusione, dichiara di assumere e di accettare tutti gli obblighi e i vincoli previsti dal Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'operatore economico, pertanto, dovrà prendere visione del sub-Allegato 1.3 al presente disciplinare ed allegarlo alla propria offerta, firmato digitalmente in segno di accettazione.

8.4.4 Protocollo di vigilanza collaborativa A.N.AC.

L'operatore economico dichiara di essere edotto che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione e al rispetto del Protocollo d'Intesa per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari dell'articolo 4 del D.L. n. 32/2019 e ss.mm., sottoscritto in data 2 marzo 2022, tra l'A.N.AC. e il MIT.

L'operatore economico, pertanto, dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in capo al Commissario Straordinario e alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare espressamente la clausola ivi contenuta all'articolo 7, co. 1, ai sensi della quale: *"la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014"*.

Si precisa che, con riferimento agli obblighi e alle prescrizioni di cui ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3, tutti i soggetti indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, quali Progettisti Indicati, nonché i soggetti indicati quali ausiliari dovranno firmare digitalmente i predetti Protocolli in segno di accettazione.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) *[con riferimento alla registrazione al Portale]* di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) *[con riferimento alla partecipazione alla specifica gara]* di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, disponibile al seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-personali.page>;
- 5) di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica e di autorizzare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 13) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 18) di non aver omissso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);

- 20) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente (Es.: Provvedimento n. _____ del ____);
- 24) [solo in caso di raggruppamento] dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) dichiara di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (Es.: Provvedimento n. _____ del _____);
- 27) [solo in caso di raggruppamento] dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 28) si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle "Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 30) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, co. 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 31) di indicare il sito internet o l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;

- 32) di aver letto i Protocolli di Legalità di cui ai sub Allegati 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 al presente Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in essi contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole dei suddetti protocolli;
- 33) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 34) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 35) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui CAM di cui al DM n. 256/2022, al DM n. 279/2024 nonché al DM 8 maggio 2012, emanati dal MASE nonché degli ulteriori CAM applicabili alle prestazioni oggetto di affidamento in corso di adozione o di definizione e dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione;
- 36) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al DM n. 256/2022, al DM n. 279/2024 nonché al DM 8 maggio 2012, emanati dal MASE nonché degli ulteriori CAM applicabili alle prestazioni oggetto di affidamento in corso di adozione o di definizione e dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione;
- 37) nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dello stesso, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria o della capogruppo a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.

8.6 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento e/o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni – Dichiarazioni relative ai Protocolli applicabili all'appalto
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 8.5 nonché le dichiarazioni relative ai protocolli applicabili all'appalto di cui al precedente articolo 8.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione e CSP, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

8.6.2.1. Per i lavori e indagini

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

8.6.2.2. Per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2.2, lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, laureato in Ingegneria o Architettura e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al

Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione e CSP, quali Progettisti Indicati, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2.2.

8.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

8.6.3.1 Per l'esecuzione dei Lavori e indagini

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 4, lett. b) del Codice dei Contratti, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in R.T. ovvero consorzio ordinario, **la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti: ciò è motivato dalla complessità e specificità dell'intervento, che comporta la necessità di assicurare un più che adeguato livello di competenze specialistiche relative infrastrutture tranviarie del soggetto cui è rimesso il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto di appalto.** Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. *"cumulo alla rinfusa"*.

8.6.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dal **Gruppo di Lavoro** nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti.

A pena di esclusione, nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, **è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa"**.

ARTICOLO 9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "*avvalimento premiale*"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico - organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite direttamente dall'ausiliario. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre la domanda di partecipazione integrata con il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione integrata con il DGUE:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.
- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall'A.N.AC. all'ausiliario;
- iii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale l'ausiliario, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- iv) solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, Invitalia assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. Invitalia consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario o che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "*premiale*" determinerà la non attribuzione del punteggio di cui alla successiva Tabella n. 14 in relazione allo specifico sub-criterio, restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetto di avvalimento.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **2% (duepercento) dell'importo dei lavori oggetto di appalto**, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella n. 8

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 387.714,61

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto

parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, verificabile mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.isp.

L'operatore economico, alternativamente, può presentare una garanzia fideiussoria:

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia, che assicuri il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consenta l'accesso esclusivamente ad Invitalia in relazione alla garanzia presentata in gara, tramite idonea identificazione a mezzo SPID e informazioni qualificanti (quali il CIG riferito alla presente procedura, importo della garanzia, nominativo del concorrente);

ovvero, in alternativa,

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) **del 30% (trentapercento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) **del 50% (cinquantapercento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) **del 10% (dieci percento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai

sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) del **20% (ventipercento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 prevista dall'Allegato II.13 al Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere una o più delle suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10,

del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet o dell'eventuale indirizzo PEC dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta **non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento**, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto di lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

Ciò nonostante, l'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, **non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.**

In relazione al servizio di progettazione, il subappalto è ammesso solo per indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria **prevalente**.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al DM n. 256/2022, al DM n. 279/2024 nonché al DM 8 maggio 2012, emanati dal MASE nonché degli ulteriori CAM applicabili ai servizi oggetto di affidamento in corso di adozione o di definizione e che dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione (si veda <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>).

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**. Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito o di produzione di ricevuta di avvenuto pagamento recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato n. 7 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;

- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;

- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecuttrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e altresì da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano **specificate le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;

- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto che non fanno parte del proprio staff di progettazione (c.d. Progettisti Indicati), l'operatore economico dovrà compilare il DGUE per sé secondo le modalità sopra riportate, mentre per i progettisti indicati dovrà allegare la dichiarazione di cui al successivo punto H resa secondo il modello *sub* Allegato n. 5 al presente Disciplinare, firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE B), C) e D) E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co.

- 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

E. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario;
ovvero, in alternativa
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

F. AVVALIMENTO

L'operatore economico in caso, di ricorso al contratto di avvalimento, dovrà produrre all'interno della documentazione amministrativa:

- i) il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare**;
- iii) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. o dall'A.N.AC. al soggetto ausiliario;
- iv) il Patto di Integrità di cui all'Allegato 1.2 sottoscritto digitalmente per accettazione;
- v) il Protocollo di Legalità di cui all'Allegato 1.3 sottoscritto digitalmente per accettazione.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con soggetto ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite dal soggetto ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante consultazione del FVOE ovvero scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

H. DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il modello *sub* Allegato n. 5 al presente Disciplinare, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato e firmato digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

I. PROTOCOLLI APPLICABILI ALL'APPALTO

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa i Protocolli di cui agli Allegati 1.2, e 1.3 che dovranno essere sottoscritti digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- i. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
- ii. in caso di operatore economico con Progettista Indicato: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico e da parte del/i Progettista/i Indicato/i;
- iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del legale rappresentante della Mandataria o consorziata capofila e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante o consorziata;
- iv. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, con Progettista Indicato: da parte del legale rappresentante della Mandataria o consorziata capofila, da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante o consorziata e da parte del/i Progettista/i Indicato/i;
- v. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- vi. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, con Progettista Indicato: da parte del legale rappresentante del consorzio, da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e da parte del/i Progettista/i Indicato/i;
- vii. in caso di avvalimento, dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE, CON EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (UNICA	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE AVVALIMENTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	
B	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
C	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
D	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
E	i. GARANZIA PROVVISORIA ii SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	ALLEGARE
F	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		DELL'AUSILIATO	
	CERTIFICAZIONE SOA DELL'IMPRESA AUSILIARIA		
G	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE
I	PROTOCOLLI APPLICABILI ALL'APPALTO SUB-ALLEGATO 1.2 E 1.3.	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO CON PROGETTISTA INDICATO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DA PARTE DEL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
		R.T.I. E CONSORZI ORDINARI, COSTITUITI O COSTITUENDI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA CAPOFILA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA	
		R.T.I. E CONSORZI ORDINARI, COSTITUITI O COSTITUENDI, CON PROGETTISTA INDICATO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA CAPOFILA, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA E DA PARTE DEL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CON PROGETTISTA INDICATO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DA PARTE DEL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
		AVVALIMENTO: LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AUSILIARIA	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ

È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti Indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti e, pertanto, non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 10, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'Operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale".

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 10

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLO	PARAGRAFO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE	LIMITI EDITORIALI
A - ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE	1. sotto paragrafo contenente tre SCHEDA ILLUSTRATIVE (una pagina per ogni scheda), ciascuna relativa ad uno dei sub-criteri riportati nella Tabella n. 14, ovvero sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3.	3 (1 per ogni scheda illustrativa)	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; • interlinea: singola
	2. sotto paragrafo relativo al sub-criterio A.2 riportato nella Tabella n. 14	22	• formato: A4 • font: arial • font size: 11; • interlinea: singola
B - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 14, ovvero sub-criterio B.1, B.2, B.3 e B.4.	escluse copertina, indice e certificazioni di cui al sub-criterio D.1 (se presenti) e	

C - QUALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	I sotto paragrafi del paragrafo D dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 14 ovvero sub-criterio C.1, C.2, C.3 e C.4.	inclusi eventuali disegni, tabelle, immagini e figure.	
D - CRITERIO PREMIANTE	Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui al sub-criterio D.1 riportato nella Tabella n. 14.	Allegare copia delle certificazioni nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica	---
Totale pagine A4		22	
Totale Pagine A3		3	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, indice, certificazioni e contratto di avvalimento cd. premiale se presenti)		25	

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Istanze di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 11

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 14)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CERTIFICAZIONI DI CUI AL SUB CRITERIO D.1		SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE SE DEL CASO
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE		FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	i. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	ii. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (*Megabyte*).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE offerto che verrà applicato ai servizi tecnici e ai lavori**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 13 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- ii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"**, che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto. Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo 3.2.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta di Invitalia;
- iv. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

- determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e la Stazione Appaltante;
 - f. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
 - a garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, indica il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia all'articolo 3.2.2 del presente Disciplinary;
 - a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - g. di garantire, ai sensi degli articoli 57 e 102, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, il rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, che avverrà attraverso l'indicazione, effettuata dall'operatore economico, nella sezione "*Offerta economica*" della Piattaforma Telematica, di almeno una delle modalità sottoelencate:
 1. riservare una quota pari al 20% delle nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), nonché all'occupazione delle persone con disabilità o svantaggiate;
 2. aver adottato o impegnarsi ad adottare uno o più degli strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, quali:
 - a. asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;
 - b. misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;
 - c. telelavoro o smart working;
 - d. *part time*, aspettativa per motivi personali;
 - e. integrazione economica a congedi parentali;
 - f. *benefit* di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
 - g. sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
 - h. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione

delle persone con disabilità;

i. identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. *diversity manager*).

3. aver presentato (indicando l'annualità di pubblicazione sul Registro delle imprese) o impegnarsi a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si rappresenta che l'offerta economica non dovrà essere sottoscritta né dai soggetti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della qualificazione SOA in progettazione e costruzione, né dai Progettisti Indicati poiché gli stessi non sono considerati quali operatori economici concorrenti.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, paragrafo g). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione,

codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono la documentazione economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 12

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 7 "Guida alla

presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 13

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 14

ID	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub-punteggi (MAX)	Punteggi (MAX)
OFFERTA TECNICA				
A	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE			24
	Professionalità e adeguatezza dell'offerta			
	Con riferimento all'attività di progettazione, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare, per un massimo di tre (3) servizi significativi, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti dai progettisti del proprio staff o dai Progettisti Indicati per prestazioni attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori, nell'ambito di appalti classificati nelle categorie oggetto di affidamento ed in particolare "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ" e/o "IMPIANTI" e/o "TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" e/o "STRUTTURE" e/o "IDRAULICA" con ID Opere V.02 e/o IB.09 e/o IB.08 e/o T.02 e/o S.03 e/o D.04 secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016. In ciascuna scheda illustrativa i contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti almeno le seguenti informazioni: • nome della stazione appaltante, CIG, CUP e localizzazione dell'intervento; • ID opere, classi e categorie, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio); • presenza e numero di varianti in corso d'opera; • eventuale collaudo delle opere; • nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute. Saranno ritenute migliori, e conseguentemente premiate con un maggior punteggio, le schede che potranno documentare un grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi rispetto alle attività oggetto dell'affidamento con particolare riguardo ai seguenti aspetti:			
	A.1.1	Rispondenza sul piano delle competenze specialistiche con riguardo agli aspetti infrastrutturali e degli impianti tecnologici degli interventi progettati.		
A.1.2	Rispondenza delle competenze specialistiche con riguardo agli aspetti di coordinamento della sicurezza sul cantiere che evidenzino la capacità di approfondimento e risoluzione delle criticità relativamente all'ambito infrastrutturale in contesti urbani complessi con la presenza di aree vincolate.		4	

	A.1.3	Adeguatezza in termini tecnico-economici e di complessità in relazione ad eventuali interferenze e/o vincoli gestionali esistenti nonché all'impiego di tecniche e tecnologie innovative per la risoluzione delle stesse.	5	
	A.2	Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e CSP, con particolare riferimento agli indirizzi strategici e metodologici che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del progetto posto a base di gara nonché del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, saranno considerate migliori le offerte che consentano la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili relativamente ai seguenti aspetti: • efficacia ed efficienza delle modalità di esecuzione del servizio con specifico riferimento al recepimento delle prescrizioni rilasciate dagli Enti a vario titolo coinvolti sul progetto posto a base di gara, nonché all'interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, al fine di garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi; • efficacia delle azioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle caratteristiche specifiche del contesto urbano in cui occorrerà operare, dei vincoli correlati e della molteplicità di interferenze esistenti, al fine di conseguire le migliori condizioni di sicurezza e minimizzare l'impatto del cantiere sulle attività ricadenti nelle zone di intervento e sul traffico veicolare.	9	
	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			
	B.1	Gestione dei processi relativi all'Organizzazione del cantiere e modalità operative volte alla minimizzazione dei rischi da interferenze con il sito Il concorrente, nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nella documentazione progettuale, dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare per ottimizzare il sistema di cantierizzazione previsto, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulle attività ricadenti nelle zone di intervento e sul traffico veicolare, il tutto nel rispetto delle tempistiche previste. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le offerte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alle modalità operative, alle soluzioni tecniche-organizzative e agli accorgimenti dai quali sia possibile evincere l'ottimizzazione dell'organizzazione di cantiere, nell'ottica di efficientare lo sviluppo delle fasi lavorative al fine del perseguimento dei seguenti obiettivi: • programmazione e organizzazione del cantiere in rapporto alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, le reti tecnologiche e le linee aeree, nonché con eventuali altri cantieri presenti sul territorio, al fine del rispetto del termine finale di esecuzione dei lavori; • risoluzione delle criticità riscontrabili per interventi in aree vincolate e/o molto urbanizzate, anche in relazione agli accessi di cantiere del campo base e dei cantieri lineari, nonché alla riduzione delle interferenze delle attività di cantiere con i mezzi di trasporto privato, con accessi, parcheggi e viabilità ordinaria descrivendo, in particolare, come intende operare con riferimento alle modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, viabilità esterna, segnaletica stradale ed informazione all'utenza.	12	
B	B.2	Modalità operative volte alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere Il concorrente, nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nella documentazione progettuale, dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare per garantire un alto grado di mitigazione del cantiere nel contesto urbano in cui lo stesso si colloca in termini di salvaguardia dell'ambiente. Saranno considerate migliori quelle offerte dalle quali si evincano delle efficaci azioni volte al conseguimento delle seguenti esigenze: • minimizzazione delle emissioni acustiche, abbattimento delle polveri e contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra); • utilizzo di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio "Euro 6" o superiore; • utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRRM (Non-Road Mobile Machinery). Costituirà elemento premiante l'impegno a garantire l'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitura elettrica al 100% prodotta da fonti rinnovabili.	9	33
	B.3	Modalità operative volte alla riduzione dell'impatto del cantiere in termini di decoro estetico Il concorrente, nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nella documentazione progettuale, dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare per garantire un alto grado di mitigazione del cantiere nel contesto urbano in cui lo stesso si colloca in termini di decoro estetico. Saranno considerate migliori quelle offerte dalle quali si evincano delle efficaci azioni volte al conseguimento della minimizzazione dell'impatto visivo del cantiere anche attraverso opere di mimetizzazione e/o mascheratura innovative, esteticamente adeguate e conformi alle normative tecniche di settore, che garantiscano la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale nonché il decoro estetico delle aree limitrofe al cantiere.	6	

C	B.4	Ottimizzazione delle risorse orientato al principio di massimo riutilizzo, minimo prelievo di materie prime Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione, intenderà adottare al fine di garantire un uso efficiente delle risorse e dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere durante l'intero ciclo delle lavorazioni, anche con riguardo al recupero del materiale proveniente dalla demolizione delle opere preesistenti. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le offerte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto e che in particolare evidenzino le azioni volte alla massimizzazione del riciclo/reimpiego dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni nonché alla massimizzazione dell'impiego di beni (materiali, forniture, etc...) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego.	6	30	
	QUALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
	C.1	Strategie inerenti la qualità e le caratteristiche di pregio tecnico dei materiali Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle prescrizioni di progetto e della normativa vigente, le strategie metodologico-operative che intenderà adottare nelle diverse fasi esecutive degli interventi, per conseguire un miglioramento della qualità e delle caratteristiche di pregio tecnico dei materiali previsti per la realizzazione dell'intervento. In particolare, saranno valutate le strategie volte all'ottimizzazione delle caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali rispetto a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento alle caratteristiche di resistenza e durabilità, nonché di sostenibilità e compatibilità dei materiali impiegati.	9		
	C.2	Struttura di impresa e modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, la natura e consistenza dell'organigramma di commessa, dando evidenza della qualità, esperienza e numero di maestranze, eventuali consulenti e figure tecniche che saranno effettivamente impiegati nell'esecuzione delle opere del presente appalto, anche in funzione di specifici compiti attinenti, ad esempio, alla gestione ambientale del cantiere e alla risoluzione delle interferenze. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse e delle competenze messe in campo dal concorrente in funzione della natura delle lavorazioni previste, e dell'organizzazione delle squadre ai fini dell'ottimizzazione dei tempi e dei processi. Il concorrente dovrà descrivere la struttura e l'organizzazione della propria impresa o del RTI, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: • struttura organizzativa dedicata all'appalto riferita alla fase di esecuzione dell'opera; • capacità e coerenza delle figure tecniche e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento a interventi di grandi infrastrutture, con particolare riferimento all'esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere, del Responsabile per le opere civili (tranviarie e ordinarie), del Responsabile per gli impianti elettro-ferroviari, del Responsabile della contabilità e dei Responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).	8		
	C.3	Modalità operative volte alla minimizzazione dei costi di gestione e manutenzione Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle prescrizioni di progetto e della normativa vigente, le strategie metodologico-operative che intenderà adottare nelle diverse fasi esecutive degli interventi, per conseguire un miglioramento in termini di durata e di conseguente differimento nel lungo termine di interventi manutentivi. Saranno considerate migliori le offerte che diano dimostrazione dell'adeguatezza delle strategie volte a conseguire una effettiva riduzione dei costi manutentivi post-intervento e dalle quali si evinca la chiarezza espositiva nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche allo scopo di prevenire e limitare interruzioni di funzionamento.	8		
D	C.4	Campagna di comunicazione ed informazione circa le attività in corso d'opera Il concorrente dovrà illustrare quali azioni e quali scelte intende adottare al fine di sensibilizzare i cittadini relativamente alla comprensione delle fasi e dell'andamento dei lavori, nonché nel dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche impattanti sulla cittadinanza proponendo la risoluzione delle specifiche necessità della stessa a seguito della manifestazione di criticità correlate alla presenza dei cantieri. Saranno considerate migliori le offerte dalle quali si evinca la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili relativamente all'efficacia delle azioni che il concorrente intende sviluppare al fine di consentire la più larga partecipazione all'intervento informando i cittadini circa lo sviluppo delle attività di cantiere ed acquisendo le informazioni relative alle esigenze della cittadinanza e dei titolari delle attività commerciali ricadenti nella zona di intervento (ad esempio mediante servizio di call center, info point, questionari, etc).	5	3	
	CRITERIO PREMIANTE				
D.1	Possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022			3	

	Il concorrente dovrà essere in possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare la certificazione nell'apposita sezione dedicata nella Piattaforma Telematica e/o fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità. Il punteggio relativo al sub-criterio D.1 sarà attribuito come segue: - in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione in corso di validità; - in caso di R.T.I., il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T.I., attestino il possesso di tale Certificazione, secondo la formula seguente: $\text{punteggio D.1} * \frac{\text{numero componenti del R.T.I. in possesso del certificato}}{\text{numero componenti del R.T.I.}}$ Si precisa che, in caso di consorzio partecipante, il possesso della Certificazione da parte della/e consorziata/e esecutrice/i qualifica il consorzio, indipendentemente dal numero delle consorziate esecutrici indicate.	
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)		90
OFFERTA ECONOMICA		
E	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)		100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

- coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1.1 – A.1.2 – A.1.3 – A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – C.1 – C.2 – C.3 – C.4);
- coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elemento di valutazione D.1);
- coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione D).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative agli elementi sopra indicati tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della Commissione come segue:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0

APPREZZABILE		
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1.1 – A.1.2 – A.1.3 - A.2 - B.1 – B.2 – B.3 – B.4 – C.1 – C.2 – C.3 – C.4.

2) Per quanto riguarda il coefficiente V_{ai} di natura quantitativa relativi al sub-criterio D.1 (offerta tecnica) esso sarà attribuito secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "Criteri motivazionali ed elementi di valutazione" relativi a detto sub-criterio.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa relativo al criterio E (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio D.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 7 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.
- Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
 - non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di esecuzione e dei requisiti di partecipazione.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, **si procede all'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	30/10/2024 – 11:30
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	23/10/2024
APERTURA DELLE OFFERTE	30/10/2024 – 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le **sedute** si svolgeranno **in modalità telematica** attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il **differimento del termine di validità dell'offerta** previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La **Commissione** sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti. La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La **procedura** di gara sarà **dichiarata aperta**, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la **facoltà** di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla **verifica** delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella **Documentazione amministrativa**.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di **offerte identiche**, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive

alla medesima comunicazione.

L'**offerta migliorativa** dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3.a OFFERTA ECONOMICA e nel *sub* Allegato n. 7 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della **facoltà** di cui all'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Invitalia effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria la **verifica dei costi della manodopera** qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la **congruità delle offerte** è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP **richiede** al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **spiegazioni** (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, **esamina le spiegazioni** fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, le **offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, **inaffidabili** e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà dal suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala.

In attuazione dei poteri commissariali di cui all'articolo 4, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e in applicazione di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 6/T del 5 agosto 2024 nonché nella determina a contrarre, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta, per valutare se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara, e, in deroga all'articolo 17, co. 5 del Codice dei Contratti, procederà *ex lege* all'aggiudicazione immediatamente efficace nelle more della verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

In applicazione di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 6/T del 5 agosto 2024 e nella determina a contrarre, è sempre consentita l'esecuzione anticipata dell'appalto anche prima della stipulazione dello stesso, in deroga all'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti

In tal caso, saranno indicate espressamente nel relativo verbale di consegna dei lavori, le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Invitalia condurrà la valutazione delle eventuali Richieste di oscuramento parziale delle offerte classificate ai primi cinque posti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno **escluse** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle **eventuali richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti. Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione** non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'**offerta** dell'aggiudicatario sarà **irrevocabile** fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la **stipula del contratto**, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

L'aggiudicatario, alla stipula ed all'esecuzione del contratto, dovrà compilare e restituire sottoscritto ad Invitalia il Modello di Dichiarazione predisposto per agevolare l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 7 del

Protocollo di azione e di vigilanza collaborativa tra A.N.AC. ed il MIMS del 2 marzo 2022 sub Allegato 8.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti. Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, le **polizze assicurative** per l'esecuzione delle prestazioni.

L'**avvenuta sottoscrizione del contratto** sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il sub procedimento di cui al successivo articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, pec: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel + 39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC..

Ai sensi degli articoli 215 e ss. del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti delle citate norme.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito da Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Roma

Capitale, in qualità di Titolare del trattamento e resa disponibile sul seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-personali.page>.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** Protocolli applicabili all'appalto;
 - ALLEGATO 1.1** Protocollo Sindacati;
 - ALLEGATO 1.2** Patto di Integrità;
 - ALLEGATO 1.3** Protocollo di Legalità;
 - ALLEGATO 1.4** Protocollo A.N.AC.;
- ALLEGATO 2.** Documentazione progettuale;
- ALLEGATO 3.** Capitolato Speciale d'Appalto;
- ALLEGATO 4.** Schema di Contratto;
- ALLEGATO 5.** Dichiarazione del Progettista indicato;
- ALLEGATO 6.** Determinazione dei corrispettivi;
- ALLEGATO 7.** Guida alla presentazione dell'offerta;
- ALLEGATO 8.** Modello di Dichiarazione Protocollo A.N.AC.

Il Responsabile unico del Progetto

Ing. Ilenia De Vece

Documento sottoscritto con firma digitale da ILENIA DE VECE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.